



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 18 e 19 febbraio 2021
Enzo Madonna - Regione Emilia - Romagna
Progetti di legge regionali di particolare interesse

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 18 e 19 febbraio 2021

Enzo Madonna - Regione Emilia - Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

Progetto di legge di iniziativa dei consiglieri regionali della Toscana:

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2000, N. 2 RECANTE: “INTERVENTI PER I POPOLI ROM E SINTI” – DISPOSIZIONI PER L’INTEGRAZIONE, LA GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER I MINORI, IL DIRITTO AL NOMADISMO E LA TEMPORANEITÀ DELLA SOSTA

Questo progetto di legge presentato da consiglieri di minoranza della Regione Toscana interviene proponendo alcune modifiche alla legge regionale n. 2 del 2000, “Interventi per i popoli rom e sinti”, che aveva introdotto una normativa per la salvaguardia dell’identità e lo sviluppo culturale e l’identità delle popolazioni rom e sinti,

La proposta di modifica si basa sull’introduzione di 4 concetti ritenuti “*fondamentali per il superamento della ghettizzazione, il raggiungimento dell’integrazione, la garanzia del diritto allo studio per i minori ed il diritto al nomadismo*”:

- il concetto della *sosta breve*: nella proposta si prevede che nei Comuni interessati dalla sosta breve di famiglie Rom, Sinti e di Caminanti, vengano predisposte aree multifunzionali di interesse generale fornite di impianti per la fornitura di energia elettrica, di erogazione idrica, servizi igienici, e servizi per lo smaltimento dei rifiuti. Il proponente demanda ai comuni la regolamentazione delle modalità e dei **tempi della sosta nelle suddette aree purché non siano superiori ai 30 giorni**;
- il concetto della residenza *temporanea*: l’articolo 3 della legge 2 disciplina le *Aree attrezzate per la residenza*; si tratta di spazi *destinati ad accogliere le famiglie Rom, Sinti e Caminanti che già risiedono o intendono stabilirsi nel territorio comunale, preferibilmente famiglie allargate o più nuclei familiari legati da vincoli di parentela, di affinità o di mutualità*; la norma della legge ne stabilisce la capacità ricettiva (preferibilmente non superiore alle sessanta persone) e la collocazione in terreni di proprietà comunale o di altri enti pubblici, nonché la necessità che la localizzazione ne garantisca la possibilità di inserimento in contesti di vita attiva, al fine di consentire che chi vi risiede possa usufruire della rete territoriale dei servizi socio-sanitari e degli istituti scolastici. **Con la proposta in oggetto si prevede che la permanenza in tali aree attrezzate non possa eccedere i 180 giorni e si stabilisce che siano i Comuni con i propri regolamenti a disciplinare la durata della permanenza in tali aree entro il tempo massimo fissato dalla legge.**
- *il diritto alla salute ed alla salvaguardia sanitaria*: la legge prevede che il Comune, nel cui territorio è ubicata l’area residenziale, tramite il personale del distretto socio-sanitario, provveda *ad acquisire le informazioni utili ad attuare gli adempimenti igienico-sanitari di obbligo ed a promuovere le prestazioni di natura sanitaria*. Il pdl in esame introduce due elementi: alla interrelazione con la rete territoriale dei servizi socio-sanitari e con quella degli istituti scolastici, aggiunge quella **con le strutture amministrative e con le sedi territoriali di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri**;



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 18 e 19 febbraio 2021

Enzo Madonna - Regione Emilia - Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

inoltre viene previsto che **il rifiuto da parte di un soggetto richiedente il permesso di sosta temporanea di sottoporsi allo screening medico ritenuto utile dal distretto socio-sanitario nel cui territorio è ubicata l'area residenziale, sia condizione sufficiente per la perdita del diritto alla sosta temporanea sull'intero territorio della Regione Toscana;**

- *il diritto allo studio per i minori:* la legge prevede che i Comuni assicurino ai minori Rom, Sinti e Caminanti in età scolare gli interventi ordinari di diritto allo studio secondo le modalità previste dalla normativa regionale di settore. La disposizione introdotta dalla proposta di legge riguarda il fatto che **l'assenza ingiustificata da scuola del minore Rom, Sinti o Caminanti in età scolare, per un tempo superiore ai 15 giorni, rappresenta condizione sufficiente per la perdita da parte della famiglia naturale o di chi ne fa le veci del diritto alla sosta temporanea sull'intero territorio della Regione Toscana.**

Il principale aspetto da rilevare nella proposta di legge in esame è il fatto che il proponente sembra non tenere conto del fatto che gli appartenenti alle popolazioni Rom, Sinti o Caminanti (peraltro il pdl introduce il riferimento alle popolazioni Caminanti che non erano previste nella legge regionale) spesso sono cittadini italiani, per cui l'introduzione di tali disposizioni potrebbe non superare il vaglio della legittimità costituzionale.